

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE “ATLANTE”

Art. 1

Costituzione- Natura giuridica- Denominazione - Sede -

È costituita una Fondazione denominata

“FONDAZIONE ATLANTE”

con sede legale in Milano via Larga 6.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dall’art. 14 e seguenti del Codice Civile e dalle Leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione qualora ne ricorrano i presupposti, ha l’obbligo di usare, nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo O.N.L.U.S. –

Le finalità della Fondazione si esplicano sia in ambito nazionale che internazionale.

Art. 2

Sedi operative, Delegazioni ed Uffici

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi e ambiti di intervento

La Fondazione persegue in modo esclusivo le seguenti finalità di solidarietà sociale. In particolare:

- Promuove la formazione turistica e cooperazione professionale nei paesi in via di sviluppo, mediante attività di responsabilità sociali di impresa miranti a:
 - attuare interventi di solidarietà nelle emergenze ambientali e sanitarie;

- valorizzare e coinvolgere le risorse professionali del comparto turismo;
 - favorire l'aggregazione interdisciplinare e le relazioni con il mondo esterno;
 - stabilire relazioni più strette anche con università e centri di ricerca;
 - apportare conoscenze manageriali e contributi innovativi;
 - collaborare con pubblica amministrazione;
 - promuovere nelle imprese l'educazione alla cultura della responsabilità sociale d'impresa, della sostenibilità ambientale nei viaggi;
 - "adottare" uno dei beni culturali del Paese che necessita di atti economici, manageriali e di promozione e sostegno: museo, località geografica, cittadina, etc.
 - iniziative nei confronti di soggetti deboli: infanzia, minori, donne etc.
- Promuove nelle imprese l'educazione alla cultura della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità.
 - Agisce a supporto delle organizzazioni senza scopo di lucro attraverso l'educazione alla cultura manageriale.
 - Promuove nei giovani l'educazione ai valori sociali del lavoro, dell'imprenditorialità e dell'economia.
 - Agisce come attore di reciproco influenzamento e arricchimento, sostenendo la promozione di partnership tra soggetti diversi, con iniziative volte alla soluzione o al contenimento di problemi sociali.

Art. 4

Servizi

La Fondazione, in coerenza con i propri scopi statutari, eroga i servizi individuati e programmati, prevalentemente facendo ricorso alle prestazioni dei Fondatori e Partecipanti appositamente selezionati, che diano garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti dagli Organi della Fondazione.

Agli Organi della Fondazione è consentito individuare settori di intervento e di attività che possono essere gestiti in forma diretta.

Art. 5

Attività Strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione persegue le proprie finalità anche mediante attività di promozione, supporto, sviluppo ed incremento delle iniziative. La Fondazione persegue il continuo miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento utilizzando le risorse finanziarie e strumentali secondo i migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità allestendo la migliore possibile organizzazione gestionale e promuovendo continuamente l'ottimizzazione e l'adeguatezza delle risorse umane.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero a titolo esemplificativo:

- 1) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni

deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- 2) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- 3) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- 4) costituire ovvero partecipare a società ed enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- 5) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/ strutture assistenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e di formazione;
- 6) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti ed il Pubblico;
- 7) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 3;
- 8) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- 9) istituire premi, concorsi e borse di studio;
- 10) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità e scopi statuari.

Art. 6

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 7

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o e dai Partecipanti tenendo conto delle esigenze finanziarie derivanti dalla fase di start-up e dalla gestione trimestrale ordinaria a regime della fondazione nonché delle modalità di trasferimento delle risorse derivanti dai contratti di servizio;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli provenienti da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie e quelli

- dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al Patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Tutti detti apporti sono da imputarsi a patrimonio sempreché in sede di erogazione siano espressamente destinati a patrimonio.

Art. 8

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione, destinato al funzionamento della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, è composto:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il Patrimonio e il Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 9

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo approva, su proposta del Consiglio di Gestione, i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ("Bilancio Economico di previsione").

Il Consiglio di Indirizzo approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, su proposta del Consiglio di Gestione, il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del Bilancio approvato per l'attuazione degli obiettivi e programmi approvati.

Le obbligazioni, direttamente contratte dal rappresentante legale della Fondazione o da altri membri della fondazione muniti di delega, non possono eccedere le risorse disponibili; Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse, e soltanto successivamente al potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata anche in modo indiretto la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte per legge.

Art. 10 **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- FONDATORI
- PARTECIPANTI
- SOSTENITORI

Art. 11 **Fondatori**

Sono Fondatori originari coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale:

- **Amadeus Italia S.p.A.**, con sede in Milano, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 10807890156
- **Uvet Viaggi Turismo S.p.A.** con sede in Milano, numero di iscrizione al Registro Imprese di 04700360151
- **Ventura S.p.A.** con sede in Milano, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00550580260

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 12 **Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti i soggetti privati con caratteristiche operative, selezionati mediante procedure indette ed espletate dai Fondatori. I suddetti Partecipanti devono aver dato garanzia di appropriati livelli di qualità, efficienza ed efficacia nelle prestazioni secondo standard definiti in sede regolamentare con delibera inappellabile dal Consiglio d'indirizzo di cui all'art.16 su proposta del Consiglio di Gestione di cui all'art. 18 e possedere i requisiti minimi di capacità tecnica, economica e finanziaria stabiliti nella procedura. In tal caso la qualificazione di Partecipante durerà per il periodo previsto nella procedura. Le procedure suddette devono contenere espressamente l'impegno dei soggetti aspiranti a rispettare le norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.

Peraltro potrà essere riconosciuta la stessa qualificazione, anche con adesione successiva, alle persone fisiche e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e agli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di Gestione o incrementino il Patrimonio della Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, nelle forme e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo.

In tal caso la qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. La richiesta di adesione deve contenere espressamente l'impegno a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, ove emanato.

Art. 13 **Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi una tantum in denaro, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 14 **Esclusione e Recesso**

Il Consiglio di Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori di Conti, in apposita sessione, decide con le maggioranze di cui al successivo articolo 18, l'esclusione di Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di Partecipanti costituiti da enti e o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- variazione della partecipazione di controllo sia diretta che indiretta dell'ente o della società fatta salva l'approvazione della maggioranza dei Fondatori.

Nel caso di soci Partecipanti a matrice operativa (affidatari dei servizi) selezionati mediante

procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 12 del presente Statuto, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Al verificarsi di gravi e persistenti carenze quali-quantitative nell'effettuazione dei Servizi, interventi ed attività affidate;
- Al verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalla responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante;
- La perdita, anche di uno solo, dei requisiti previsti nella procedura che comprometta l'erogazione delle prestazioni affidate;
- Al sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

I Partecipanti a matrice operativa selezionati mediante procedure non possono recedere dalla Fondazione prima del termine previsto dall'art. 12 del presente Statuto pena, salvo un preavviso di 180 giorni, l'applicazione delle penali stabilite con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo su proposta del consiglio di Gestione e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla fondazione.

La perdita della qualificazione di Partecipante o di Sostenitore comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

Art. 15

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Indirizzo;
- Il Consiglio di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Direttore Generale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione del Direttore Generale, dei membri del Consiglio di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 16

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di tre e fino ad un massimo di quindici membri. La composizione sarà la seguente:

- il 60% dei consiglieri saranno nominati dai Fondatori: ciascun Fondatore nominerà un numero eguale di consiglieri;
- il 30% verrà scelto dai Partecipanti sino ad un massimo di tre membri complessivamente;
- il 10% verrà scelto dai Sostenitori fino ad un massimo di un membro;

I conteggi non considereranno il resto in decimali.

Ciascun Fondatore, Partecipante o Sostenitore provvede a nominare, al momento dell'ammissione alla Fondazione, il membro od i membri a lui riservati del presente articolo, con comunicazione scritta da inviare al Presidente della Fondazione ed agli altri Fondatori, Partecipanti Fondatori o Partecipante Sostenitori-Donatori.

Il Presidente della Fondazione sarà in ogni caso membro del Consiglio di Indirizzo

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi, sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere si deve provvedere alla sostituzione nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma. Il sostituto così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione;
- individuare su proposta del Consiglio di gestione e del Direttore Generale gli ambiti di intervento ed i servizi di cui all'art. 4 e 5 del presente Statuto;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione il Regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante, sostenitore;
- nominare o escludere su proposta del Consiglio di Gestione i partecipanti e sostenitori;
- approvare i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo ed il bilancio d'Esercizio predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed eventualmente il Vice Presidente;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata non prima della stessa ora del giorno successivo della prima

convocazione .

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono tenersi tramite mezzi di audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi detti requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 17

Quorum del Consiglio di Indirizzo

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto del Consiglio di Indirizzo con le seguenti regole: il numero dei punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del consiglio. Il 60% dei punti/voto è attribuito ai membri nominati dai Fondatori, il 30% ai membri nominati dai Partecipanti ed il restante 10% tra i Sostenitori. In assenza di soci Sostenitori il 10% dei punti voto è distribuito proporzionalmente ai soci Fondatori ed ai Partecipanti..

Il numero di punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei documenti programmatici e previsionali e del Bilancio d'Esercizio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, il Consiglio delibera validamente con la presenza del 60% dei punti/voto, e con il voto favorevole del 60% dei punti voto.

Per qualsiasi altro argomento Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del 51% dei punti voto assegnati e delibera con il voto favorevole del 51 % dei presenti. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 45% dei punti voto assegnati e delibera con il 51% dei presenti.

Art. 18

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo ed è composto da tre o cinque membri di cui uno il Presidente della Fondazione. In ogni caso la composizione del Consiglio di Gestione sarà la seguente:

- in caso di tre membri: uno sarà il Presidente della Fondazione, n. 1 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei Partecipanti o Sostenitori; in caso di 5 membri: uno sarà il Presidente, n. 3 in rappresentanza dei Fondatori e n. 1 in rappresentanza dei

Partecipanti o Sostenitori.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può nominare al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e dei Bilanci approvati dal Consiglio di Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi previsionali e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare i regolamenti relativi all'organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare i Partecipanti, i Sostenitori.
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- di predisporre le proposte di documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo e del bilancio d'esercizio da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione.
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di un terzo dei membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica che delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 19

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Gestione ed è scelto tra i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti i Fondatori. Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente egli è sostituito dal Vice Presidente ove nominato.

Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore Generale sentito il parere del Consiglio di Gestione.

Al Presidente è conferita la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa, o giurisdizionale.

Il Presidente relativamente ai poteri previsti dal presente statuto ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Art. 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Gestione, fra una rosa di esperti predisposta dai Fondatori. Il Direttore Generale resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione. Risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione. Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- predispone budget previsionali;
- nomina esperti per settori di intervento ovvero comitati tecnici.

Art. 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Due dei membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio, ed uno dei membri supplenti sono nominati dai Fondatori. Gli altri membri sono nominati dai Partecipanti e dai Sostenitori.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali come definiti dal Regolamento interno di Contabilità e Gestione della Fondazione nonché del Bilancio d'esercizio redigendo apposite relazioni ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carico fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Art. 22
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il Patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio di Indirizzo che ne nomina il Liquidatore ad altre ONLUS che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23
Clausola di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

Art. 24
Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, aventi ad oggetto rapporti sociali tra i membri della Fondazione e tra questi e la Fondazione stessa o i suoi organi, come pure quelle all'interno degli organi o tra gli organi stessi, saranno risolte mediante arbitrato in conformità al regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri che dovranno essere nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dagli altri due così nominati. Nel caso in cui una delle parti rifiuti o trascuri di nominare un arbitro o i due arbitri non nominino il terzo arbitro, esso sarà nominato dalla Camera di Commercio Internazionale. L'arbitrato sarà rituale e il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto".

F.to Fabio Daniele Maria Lazzerini

F.to Luca Pietro Guido Patanè

F.to Davide Rosi

F.to Marco Persico *teste*

F.to Monica Maria Luigia Bignami *teste*

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

È copia conforme all'originale nei miei atti.

Milano, li